



Camera di Commercio  
Napoli

**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE  
N. 50 DEL 13/05/2016**

Oggetto: DIRITTO ANNUALE. PROVVEDIMENTI

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n.58 del 03 marzo 2016, notificato all'Ente in data 7 marzo 2016, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli l'Avv. Girolamo Pettrone.

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

Il Responsabile del procedimento Concetta Fusco, Ufficio Diritto Annuale Sanzioni/Servizio Registro Imprese, sotto il controllo del Dirigente d'Area Anagrafe Economica dott. Nicola Pisapia, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore, avanza la seguente relazione istruttoria.

La Legge 580/1993 all'art. 18 definisce quali siano le forme di finanziamento delle Camere di Commercio che vedono nel diritto annuale la loro principale fonte di approvvigionamento.

L'art. 24 comma 35 della Legge 449 del 27-12-1997 indica quali siano le disposizioni in materia di riscossione del diritto annuale, in particolare: "l'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'art. 18 della Legge 29-12-1993 nr. 58 e successive modificazioni è condizione, dal primo gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del registro Imprese".

Il diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di 10 anni poiché la disciplina sopra citata non contiene alcuna disposizione derogatoria all'art. 2946 c.c., mentre l'irrogazione della sanzione deve essere notificata pena la decadenza del diritto, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

La materia della riscossione e della irrogazione delle sanzioni è disciplinata dal D.M. 359/2001 e D.M. 54/2005.



Camera di Commercio  
Napoli

In tale contesto normativo, la Camera di Commercio di Napoli, fino al 2014 ha subordinato il rilascio della certificazione al controllo della regolarità del pagamento del diritto annuale limitatamente all'anno precedente a quello della richiesta.

Il particolare contesto locale nel quale si trovano ad operare le imprese vede molto diffusa la propensione alla evasione dei tributi, acuita dalla crisi economica degli ultimi anni.

Se è pur vero che i tributi vanno recuperati attraverso l'emissione di ruoli esattoriali, pur tuttavia l'efficacia della riscossione coattiva appare piuttosto modesta, così come si evidenzia dagli studi effettuati da Unioncamere che, in relazione all'anno di imposta 2010, su base nazionale, hanno rilevato una percentuale di recupero attraverso Equitalia del solo 9,72% di quanto iscritto a ruolo. Ciò impone la necessità di esperire ulteriori tentativi per massimizzare il recupero delle somme dovute.

Nel corso del tempo le diverse Camere di Commercio effettuando interpretazioni evolutive della Legge 449/97 hanno variamente disposto circa il blocco della certificazione agli utenti non in regola con il pagamento del tributo diritto annuale.

La Camera di Commercio di Napoli nell'anno 2015 ha ampliato il termine del controllo da 1 a 5 anni vincolandolo alla prescrizione quinquennale della irrogazione della sanzione, registrando significativi incrementi di entrate per cassa.

Nel corso della Task Force nazionale del diritto annuale del 22-10-2015 è emersa l'esperienza della CCIAA di Torino che a seguito dell'ispezione dell'I.G.F. ha visto rilevare che "**ai fini del rilascio delle richieste certificazioni, dovrebbe farsi riferimento a tutti i diritti annuali non pagati e non prescritti**", sollecitando pertanto la Camera di Commercio al blocco delle certificazioni per le imprese non in regola con il tributo degli ultimi 10 anni.

Tanto premesso si rimette alle decisioni del Dirigente

**Il Responsabile del Procedimento**  
**F.to: Concetta Fusco**

*IL DIRIGENTE*

Vista e condivisa l'istruttoria del Responsabile del Procedimento e valutato che l'ampliamento del controllo da 1 a 5 anni ha permesso di limitare l'evasione del tributo diritto annuale in maniera significativa;

Visto il disposto legislativo richiamato dal responsabile del Procedimento;

Valutato condivisibile quanto emerso a seguito dell'ispezione dell'I.G.F. presso la Camera di Commercio di Torino circa i controlli in fase di emissione di



Camera di Commercio  
Napoli

certificazioni al Registro Imprese su tutte le annualità non pagate e non prescritte;

Ritenuto che, in fase di emissione dei certificati dal Registro Imprese, l'allineamento dei controlli sulla regolarità dei pagamenti del diritto annuale, con la prescrizione decennale della riscossione del tributo, possa avere ripercussioni positive sulla corretta tenuta del registro delle imprese nonché diminuire gli oneri per l'ente camerale in fase di ricorso all'iscrizione a ruolo per il recupero delle somme dovute

### *PROPONE*

Di subordinare la emissione dei certificati al Registro delle Imprese al controllo della regolarità di pagamento del tributo diritto annuale relativamente agli ultimi 10 anni precedenti alla richiesta

***Il Dirigente***  
***F.to: Dr. Nicola Pisapia***

Il Segretario Generale, vista e condivisa la proposta del Dirigente, la sottopone al Commissario Straordinario.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la proposta avanzata dal Segretario Generale;

### **DETERMINA**

Di subordinare la emissione dei certificati al Registro delle Imprese al controllo della regolarità di pagamento del tributo diritto annuale relativamente agli ultimi 10 anni precedenti alla richiesta

**IL SEGRETARIO**  
**F.to: Avv. Mario Esti**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**F.to: Avv. Girolamo Pettrone**

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del [12/02/93](#)